

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie, 19 novembre 1999, n. 7/99

Articolo 11, comma 7, legge 3 agosto 1999, n. 265. Composizione della giunta.

Numerosi comuni hanno richiesto chiarimenti sulle disposizioni introdotte dalla nuova legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali (legge 3 agosto 1999, n. 265) in materia di composizione delle giunte, al fine di operare le necessarie modifiche statutarie. Si ritiene; quindi, opportuno fornire al riguardo alcuni indirizzi interpretativi.

La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 7, della legge 3 agosto 1999, n. 265 che ha modificato l'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 stabilisce che le giunte comunali e provinciali sono composte «... da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia e comunque non superiore a 16 unità».

Tale disposizione si inserisce nel sistema delle rilevanti innovazioni introdotte dalla nuova legge, che hanno determinato un ampliamento dell'autonomia statutaria degli enti che può spingersi fino a disciplinare gli organi di decentramento ovvero a fissare i quorum strutturali e funzionali dei consigli comunali e provinciali.

Le innovazioni in materia di composizione delle giunte consistono nell'eliminazione del numero pari e nell'indicazione per gli enti di tutte le dimensioni demografiche di un limite espresso in un rapporto percentuale rispetto al numero dei consiglieri.

Sostanzialmente la legge statale ha scelto, come in passato, di affidare al consiglio comunale, competente in materia di modifiche statutarie, la determinazione concreta del numero degli assessori, ponendo solo un limite massimo.

Molti enti chiedono, in occasione delle modifiche statutarie in corso, di poter indicare nello statuto un numero minimo e massimo di assessori ovvero alternativamente solo un numero massimo nel rispetto del limite posto dalla legge statale. Al riguardo si osserva che non risulta dalla norma alcuna preclusione a tale ipotesi: il consiglio comunale può anche in tal modo esercitare la competenza attribuitagli.

Ove si scelga la formula minimo-massimo ovvero quella di fissare soltanto il massimo sarà, il sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative. Determinazione che dovrà comunque rispettare i limiti previsti dallo statuto.

Si realizza così quell'effetto di flessibilità del numero degli assessori voluto dalla legge, restando fermo che è sempre il consiglio a decidere se attribuire o meno al sindaco un margine di scelta entro i limiti prefissati.